



Convenzione per la concessione in uso temporaneo di locali presso il Centro d'Incontro "BRUSA"

Il Dirigente d'Area Circoscrizionale

- Vista la richiesta di concessione ns. prot. 5522/4/80/7 del 18 aprile 2017 presentata dalla Signora Cristina Sciascia, Presidente del Gruppo Storico "La Corte di Venaria Reale";
- Visto il Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle Circoscrizioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 gennaio 1991 (mecc. 9007590/08) ed esecutiva dal 27 febbraio 1991, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 4 maggio 1992 (mecc. 9204078/08) ed esecutiva dal 29 maggio 1992 e 19 marzo 2007 (mecc. 2007-00545/094), esecutiva dal 2 aprile 2007;
- Visto il Regolamento per l'Uso dei locali di proprietà Civica assegnati alla Circoscrizione, approvato con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione del 21 marzo 2011 mecc.2011 – 1244/088, esecutivo dall'8 aprile 2011;
- Visto il Regolamento dei Centri d'Incontro della Circoscrizione 5 approvato con Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale mecc. 2012 02353/88;
- Vista la Delibera del Consiglio Circoscrizionale mecc. 2016 04362/88 esecutiva dal 31 ottobre 2016;
- Vista la Delibera della Giunta Circoscrizionale n. mecc. del dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;
- Visto l'art. 107 del T.U.O.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Vista l'attestazione rilasciata ai sensi dell'art. 6 della legge 122/2010;

CONCEDE

Al Gruppo Storico "La Corte di Venaria Reale", con sede legale in Torino, Corso Vercelli 226, Codice Fiscale n. 97652170016, nella persona del Presidente, Signora Cristina Sciascia, nata Torino il 30 giugno 1968 ed ivi residente in Corso Vercelli 226

L'UTILIZZO A TITOLO GRATUITO

di n. 1 locale di mq. 60,39 sito al piano terra del Centro d'Incontro "Brusa" ubicato in Via Brusa 5 (così come contrassegnato nell'allegata planimetria), a partire dalla data di eseguibilità della delibera di cui la

presente convenzione costituisce parte integrante e fino al 30 giugno 2017, a titolo gratuito con la forma dell'autogestione, il mercoledì e il venerdì dalle ore 21:00 alle ore 23:30, fatta eccezione per i giorni delle festività comandate e le vigilie di Natale e Capodanno e dell'Epifania, per svolgervi, a titolo gratuito per i destinatari, attività quali rievocazioni storiche e sfilate d'epoca, momenti di spettacolarizzazione e di animazione che arrivino con immediatezza nell'immaginario degli spettatori.

Il locale è concesso esclusivamente nelle ore e nei giorni previsti per lo svolgimento delle attività.

L'uso del locale non potrà essere concesso a terzi neanche temporaneamente.

ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

Art. 1

Utilizzo

Il locale è assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per le attività come da progetto e deve essere utilizzato nel rispetto della normativa vigente.

Il locale non é destinato agli spettacoli.

Per usi diversi la concessione potrà essere revocata e il locale restituito alla Circoscrizione, previa contestazione scritta e controdeduzioni del Concessionario.

Art. 2

Obblighi del Concessionario

Il Concessionario dovrà garantire:

- a) che nel locale concesso si svolgeranno esclusivamente le attività proposte;
- b) che non assegnerà ad altri soggetti anche parzialmente i locali avuti in concessione;
- c) che non verrà smerciato alcun tipo di bevanda o di altro genere alimentare;
- d) che non verrà arrecato in alcun modo disturbo alle attività della Circoscrizione e del Centro d'Incontro e che verrà permesso a chiunque sia interessato alle attività l'accesso al locale durante il periodo di utilizzo richiesto;
- e) che non duplicherà le chiavi ricevute in consegna e che, alla scadenza, saranno riconsegnate;
- f) che si impegna a far rispettare le limitazioni circa il numero massimo di persone che il locale può ospitare secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; le uscite di sicurezza devono essere mantenute aperte e libere;
- g) che sotto la propria responsabilità verranno custoditi i locali, gli arredi e le attrezzature avuti eventualmente in uso, e che nel locale si svolgeranno esclusivamente attività per cui non è richiesta verifica tecnica preventiva della Commissione Provinciale Vigilanza (come previsto dall'art. 80 T.U.L.P.S.).

Il Concessionario garantisce che i partecipanti inseriti nelle attività siano coperti da assicurazioni contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi.

Il Concessionario è inoltre obbligato alla stipula di idonea polizza assicurativa contro i rischi comunque derivanti dall'attività svolta presso il locale ed è in ogni caso reso edotto che, in difetto, esso potrà essere tenuto, nel caso si verificassero danni a cose e persone, a risponderne a valere sul proprio patrimonio, esonerando la Circoscrizione da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.

Per quanto concerne la gestione delle emergenze e della sicurezza, il Concessionario si assume l'obbligo di presentare per iscritto alla Circoscrizione 5, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, il nominativo del Responsabile della Sicurezza. E' inoltre necessario, ai sensi di legge, che il Concessionario nomini una persona addetta alle emergenze e che ne assicuri la presenza nel locale oggetto di concessione durante lo svolgimento delle attività nei giorni e negli orari previsti.

Il Concessionario deve farsi carico del materiale occorrente di pronto soccorso da utilizzare in caso di necessità.

La Circoscrizione non risponderà delle cose eventualmente lasciate nei locali e/o negli spazi esterni, né degli oggetti o delle opere esposte in occasione di mostre, manifestazioni o esposizioni.

In caso di sottrazione di beni mobili in dotazione ai locali concessi, il Concessionario sarà tenuto a risarcire la Città corrispondendo il valore dei beni in luogo della loro restituzione e subentrando così nelle ragioni della Città contro i sottrattori, presentando altresì immediata denuncia alle competenti autorità e rilasciando copia della stessa alla Circoscrizione. In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria, ecc. comunque riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali negli orari previsti dalle attività, si applicheranno le norme previste all'articolo 12 del Regolamento per la concessione dei locali Circostrizionali, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni. Se l'attrezzatura o l'arredo si deteriorano per il solo effetto dell'uso per cui è stato consegnato e senza colpa del concessionario, questi non risponderà del deterioramento.

Il Concessionario si impegna a tenere la Città di Torino indenne da molestie o pretese da parte di terzi e di rispondere di qualsiasi pregiudizio o danno possa derivare a questi ultimi per effetto dell'uso del locale; al fine di evitare l'insorgere di eventuali inconvenienti è fatto in ogni caso divieto di detenere nei locali materiali costituenti pregiudizio per l'incolumità delle persone e/o danno alle cose.

Il Concessionario garantisce che sarà osservata la Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 che dispone il divieto di fumo in tutti i locali pubblici chiusi.

Al fine di garantire le condizioni minime di sicurezza del locale messo a disposizione, l'ente utilizzatore si impegna a rispettare e a far rispettare le seguenti disposizioni:

- non modificare e/o manomettere gli impianti con particolare riferimento all'impianto elettrico;
- non modificare i dispositivi di sicurezza previsti;
- non depositare materiali o arredi a copertura dei mezzi di estinzione sia fissi sia mobili;
- non detenere nei locali liquidi e gas infiammabili;
- non detenere fonti di innesco (fornelli, stufe elettriche ecc. di proprietà privata);
- non introdurre oggetti di vetro e di metallo;
- non introdurre animali di qualsiasi specie.

Al termine delle attività il locale devono essere messi in sicurezza e, ove possibile, spegnere gli impianti elettrici.

Il Concessionario, entro 10 giorni dalla data di scadenza della concessione, dovrà presentare all'Ufficio Patrimonio Immobili della Circoscrizione una dettagliata relazione sull'attività svolta a firma del Presidente e/o Legale Rappresentante.

Il Concessionario è inoltre tenuto a sottoscrivere ad osservare scrupolosamente quanto indicato nelle: **"Norme di comportamento da adottare in situazione di emergenza"** nelle **"Prescrizioni di esercizio"**.

Art. 3

Utenze

Le utenze relative ai consumi d'energia elettrica, acqua potabile e riscaldamento sono a carico della Città.

Le utenze a servizio dell'intera struttura del Centro di Incontro sono le seguenti:

- acqua: contatore n. 131208256, n. codice utenza 0010131260;
- elettricità: POD IT020E00524038;
- gas: n. matricola 0056591468, PDR 09951207746338, sede tecnica CE - 0601-A-ITC01.

Le eventuali spese telefoniche sono a totale carico del Concessionario.

Tutte le utenze sono intestate alla Città.

Art. 4

Manutenzione ordinaria e straordinaria

La Città provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria del locale concesso, salvo in casi di comprovata negligenza del Concessionario.

Art. 5

Controlli

La presente convenzione è soggetta a controllo da parte della Circoscrizione e della Città.

Al fine di garantire che l'utilizzo degli spazi dati in assegnazione sia conforme agli obiettivi ed alle finalità indicate nella presente assegnazione, indicati nel Regolamento d'uso dei Locali di Proprietà Civica assegnati alla Circoscrizione, gli Uffici Circoscrizionali attiveranno puntuali controlli:

- sul corretto utilizzo dei locali e degli spazi assegnati,
- sull'effettivo utilizzo degli spazi avuti in assegnazione,
- sulla corrispondenza dei soggetti effettivi fruitori degli spazi assegnati con quelli indicati nella presente assegnazione;

qualora si rilevassero irregolarità nell'utilizzo degli spazi circoscrizionali o nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente assegnazione, la Circoscrizione inviterà formalmente l'assegnatario all'osservanza puntuale dell'assegnazione stessa; qualora tale invito rimanga senza effetto, l'assegnazione sarà revocata.

I controlli potranno essere effettuati da personale della Circoscrizione e/o da altro personale della Città; i soggetti abilitati avranno libero accesso all'immobile senza alcun preavviso per verificare la corretta conduzione del locale e la realizzazione del progetto presentato.

Art. 6

Sospensione - Revoca

La concessione del locale potrà inoltre essere sospesa o revocata qualora il Concessionario non svolga le attività proposte o sia incorso in gravi violazioni relativamente a quanto previsto dagli artt. 1 e 2.

Il provvedimento di sospensione o di revoca verrà comunicato dall'Amministrazione con un preavviso di almeno tre giorni. Il provvedimento ha comunque efficacia immediata in presenza di situazioni imprevedibili ed urgenti.

Art. 7

Sanzioni

L'inosservanza di quanto previsto nella presente convenzione verrà sanzionata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Comunale n. 186.

Art. 10

Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti è competente il Foro di Torino.

Art. 11 - Registrazione del contratto

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 c. 1 L. 266/91 e s.m.i.

Torino, li

Il Funzionario Responsabile del Procedimento
Patrizia LAZZI

Il Dirigente d'Area
Dottor Umberto MAGNONI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di accettare esplicitamente quanto contenuto in ciascuno degli articoli di cui al presente atto.

Il Presidente del Gruppo Storico
"La Corte di Venaria Reale"
Cristina SCIASCIA